

Milano, il 16 Luglio 1814.

LA CESAREA REGIA PREFETTURA PROVVISORIA  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
AI SIGNORI VICE-PREFETTI PODESTA', SINDACI,  
E RICEVITORI COMUNALI.

**H**o con sorpresa osservato, che alcuno fra i Signori Podestà e Sindaci si è permesso di prelevare dalla Cassa Comunale porzione dell'imposta prediale onde supplire ai bisogni di servizio militare, per modo che alla scadenza delle rispettive rate si trovarono i loro Ricevitori inabilitati a versare nella Cassa Dipartimentale il prodotto delle rispettive imposte, restituendo così que' Comuni sottoposti in faccia dei loro Ricevitori ai pregiudizj della mora.

Una simile erogazione arbitraria di denaro già destinato per l'Imperiale Regio Erario è contraria direttamente alle disposizioni delle Leggi Censuarie, nè può per verun conto essere tollerata, qualunque siasi l'importanza de' militari servizi, massimecchè ai medesimi è altrimenti provveduto.

Infatti se questi riguardano le sussistenze, ed i foraggi che si prestano alla Truppa, il Governo ha espressamente stabilito un Appalto Generale, cui spetta l'indennizzare i Comuni di simili prestazioni per di lui conto sostenute dal primo Giugno p. p. in avanti, mentre per quelle anteriori all'epoca suddetta le Commissioni Delegate si prestano alla loro liquidazione, ultimata la quale saranno emessi i relativi mandati di pagamento, ed in pendenza di detta liquidazione la Cesarea Regia Reggenza Provvisoria di Governo ai Comuni Creditori di vistose somme in causa di simili forniture ha anticipato, ed anticipa, dietro ben motivata domanda, dei vistosi acconti.

Se

Se parlasi dei trattamenti accordati ai Signori Ufficiali Austriaci fino al giorno 31 Giugno inclusivamente, il Governo ha di già dichiarato che, in pendenza delle determinazioni che si sarebbero prese a questo riguardo, dovessero i singoli Proprietari delle Case ove alloggiarono gli Ufficiali stessi sostenere simili pesi, salvo ai medesimi il rimborso che verrebbe in seguito determinato, vietando così d'imporre sull'estimo per questa causa il benchè minimo aggravio, e d'intaccare la Cassa Comunale, ciò che deve provvisoriamente aver luogo anco rapporto alle prestazioni de' mezzi di trasporto, le quali deggiono eseguirsi per turno dai rispettivi detentori dei medesimi, contro l'indennizzo che il Governo crederà di loro in seguito accordare.

Per ultimo se trattasi delle Forniture di paglia, legna, e lumi, la Prefettura è superiormente abilitata ad accordare, dietro ricerca de' singoli Municipi, una sovrimposta corrispondente per dare degli accenti ai Somministratori dei detti generi forniti anteriormente al 31 Giugno suddetto, salvo atico di questi il rimborso a favore del Comune, mentre per l'andante mese l'Imperiale Regio Comando Generale ha disposto che tali somministrazioni siano pagate dall'Imperiale Regia Cassa Militare contro presentazione delle regolari contabilità da eseguirsi al principio del prossimo futuro Agosto, epoca in cui simili forniture cominceranno ad essere direttamente sostenute dalli Magazzini di Provianda Militare.

Vor-

Vorranno pertanto i Signori Vice-Prefetti vegliare perchè il denaro che deve essere versato nella Cassa Dipartimentale non venga menomamente distratto per qualunque siasi causa, ed i Signori Podestà, e Sindaci, s'asterranno sotto la più stretta loro responsabilità dal permettere così illegali abusi, mentre essi soli dovrebbero sottostare ai pregiudizj che per tal causa venissero a gravitare sui Comuni. I Signori Ricevitori Comunali si rifiuteranno alle domande, che loro potessero venir fatte per parte delle rispettive Municipalità, di denaro derivante dall'imposta prediale, mentre se per tali prestazioni rimanessero inabilitati a versare nella Cassa del Dipartimento il prodotto dell'imposta suddetta, essi medesimi non potrebbero sottrarsi ai pregiudizj dalle Leggi combinati.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

IL PREFETTO  
MINOJA.

CICOGNARA Segr. Gen.



...dovrebbe essere il Signor Wilco-Peckel...  
 che il denaro che deve essere versato nella Cassa  
 Dispendio non venga immediatamente distribuito  
 per qualunque altra causa, ed i Signori Peckel e  
 Wilco-Peckel, e soprattutto sotto la più stretta loro sorveglianza  
 e sotto dal Parlamento così ligati alcuni, mentre  
 essi soli dovrebbero conoscere in pregiudizj che per  
 tal causa venissero a gravare sui Comuni i Signori  
 Wilco-Peckel e si rifiutano alle domande, che  
 loro potessero venir fatte per parte delle rispettive  
 Amministrazioni, di denaro derivante dall'imposta pro-  
 dotta, mentre se per tali prestazioni rimanesse im-  
 pedita a versare nella Cassa del Tribunale il  
 prodotto dell'imposta suddetta, essi medesimi non  
 potrebbero sottrarsi ai pregiudizj dalle leggi com-  
 unali.

Ho il piacere di annunciar loro la mia discesa sin qui.

LA PREZZO  
 MINOIA

Così come si vede

Milano il 7 Giugno 1814.

**IL PREFETTO**  
**DEL DIPARTIMENTO D'OLONA**  
**ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI**

**A**lcuni Ricevitori Comunali mi hanno rappresentate le difficoltà che incontrano in riscuotere le somme dai medesimi già anticipate nella Cassa Dipartimentale pel Diritto di Patente sulle Professioni Liberali, Arti, e Commercio, giacchè gli esercenti si ricusano di pagare la tassa loro attribuita, interpretando che il Decreto della Reggenza del Governo Provvisorio col quale fu abolito un tale Contributo aver debba una forza retroattiva.

Avendo io perciò dovuto consultare la Direzione Generale del Censo, e da questa essendo stato sottoposto il caso al Ministero delle Finanze, esso ha dimostrato di quanta convenienza sia che le Autorità locali facciano conoscere ai mentovati debitori come la legge non disponendo che per l'avvenire, nè potendo avere un effetto retroattivo, a torto essi pretendono di dispensarsi dal soddisfare il proprio Ricevitore della somma ch'egli ha per loro conto anticipata; tanto più che la suddetta Tassa pel corrente anno fu generalmente esatta senza il minimo ostacolo.

Pertanto mentre invito i Signori Podestà, e Sindaci a diffondere questa persuasione ove ravvisassero una qualche renitenza in alcuno dei loro Amministrati, ricordo loro contemporaneamente come in caso di contrasto la legge 22 Marzo 1804 all'art. 40 prescrive che al Cursore qualora emerga il bisogno, deve esser prestato ajuto dalla Forza armata per gli atti di oppignorazione.

Ho il piacere di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

MINOJA.

*Il Segretario generale*  
CICOGNARA.

H. 173.

No. 2017.

Del Sig.<sup>o</sup> Sindaco  
del Comune

Di  
S. M.<sup>o</sup> <sup>Di</sup> Legnano

Legnano 11. Giugno 1914.  
 Siss. Vice: Prefetto di Gallarate.

Tuttoché s'ii in pronto, già da qualche mese  
 il Ruolo Periodale dell' Andante anno non si  
 è mai potuto convocare il Consiglio Comunale  
 per la di lui vetificazione. Ora però, che urge  
 di sottoporlo alla di Lei approvazione ho stabilito  
 di convocare il detto Consiglio per Lunedì prossimo  
 giorno 16. Andante, al quale oggetto si con-  
 :piacere d'abilitarmi ~~tuttoché~~ anche il  
 relativo Avviso non possa rimanere affisso per  
 tutti li giorni prescritti dalle vigenti discipline  
 in proposito.

Colgo l'occasione per confermarvi colla più  
 distinta stima.

Legnano 11. Giugno 1914.  
 Siff. Vice: Prefetto di Gallarate.

Tuttoché' sii in pronto già da qualche mese  
 il Buolo Periodale dell' Audante auno non si  
 è mai potuto convocare il Consiglio Comunale  
 per la di lui vestificazione. Ora però, che urge  
 di sottoporlo alla di Lei approvazione ho stabilito  
 di convocare il detto Consiglio per Lunedì prossimo  
 giorno 16. Audante, al quale oggetto si con-  
 :gracero d'abilitarmi ~~intanto~~ benché' il  
 relativo avviso non possa rimanete affisso per  
 tutti li giorni prescritti dalle vigenti discipline  
 in proposito.

Colgo l'occasione per confermarvi colla più  
 distinta stima.



Vice Prefettura  
del Distretto IV.

N.º 2047.

Sig. Sindaco

Mi è noto che cotesto comune non ha peranco risposto  
i conti col capato Ricevitore Sig. Prandoni.

La regolarità ed i bisogni del comune esigono che sieno  
giustamente ultimati i conti predetti; in conseguenza propo-  
niamo un breve termine al Sig. Prandoni a proporsi alla resa  
dei conti, ed in caso d'insuccesso me ne farò sollecito  
Rapporto per quelle providenze che faranno del caso.

Finora non mi è peranco pervenuto il conto Confun-  
tivo 1813, nè il Ricevitore del corrente anno. Un'ulteriore ri-  
tardo alla spedizione delle gradate, pure verrebbe non poco  
incapito nell'amministrazione; vorrà pertanto formarsi pro-  
tamente la rinuncia, mentre che il piacere di alle parole, la  
cosa difficile fanno.

Il Vice Prefetto  
D. J. C.

Al Sig. Sindaco  
di  
Legnano

N. 221.

Chelip. Sordano  
del Comune

Di  
Sordano

## REGNO D'ITALIA.

*Milano il 21 Maggio 1814.*

## IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI  
DI SECONDA, E TERZA CLASSE.

**L**e molte e gravi incumbenze che occupano tutto giorno questa Prefettura non mi permettono di sperare, che per la scadenza della prossima rata Prediale possa essere compiuta l'approvazione dei Preventivi de' Comuni di seconda, e terza classe, i quali regolar debbono l'Amministrazione del corrente anno.

In vista di tale circostanza benchè colla mia Circolare dei 5 Marzo p. p. N. 5068 autorizzassi l'esigenza di un centesimo sulla sovrimposta Comunale da approvarsi, ciò non ostante ritenuti i sempre crescenti bisogni de' Comuni suddetti sono venuto nella determinazione di abilitare come faccio colla presente i Signori Podestà, e Sindaci sopraccennati a dare in iscosa colla prossima rata di Giugno un altro centesimo, sempre in conto della sovrimposta che verrà al più presto approvata.

Si concerteranno pertanto i sunnominati Funzionarj coi Signori Cancellieri Censuarj del Cantone per la formazione dei rispettivi Quinternetti, rendendone consapevoli i Censiti con apposito contemporaneo avviso da pubblicarsi.

Avvertiranno però che questa disposizione non può essere applicabile ai Comuni l'annua sovrimposta de' quali non ascende a due centesimi.

Ho il piacere di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

MINOJA.

*Il Segretario generale*  
CICOGNARA.

N. 98.

# REGNO D' ITALIA.

Milano il 23 Marzo 1814.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI, CANCELLIERI DEL CENSO, E RICEVITORI COMUNALI.

**M**i è noto che alcuni Podestà, e Sindaci si sono permessi in pendenza dell'approvazione dei Conti preventivi di far esigere qualche somma sia in acconto di quella già impostata nel preventivo per gli oggetti di Comunale amministrazione, sia per compensare le spese incontrate, o nel versamento, o nell'acquisto dei generi requisiti per l'armata, e tuttociò senza alcuna autorizzazione di questa Prefettura, la quale anzi nelle ripetute sue Circolari ha vivamente raccomandato sopra tutto di astenersi da qualunque tassa, ed imposta, e da qualunque riparto sull'estimo per saziare le requisizioni.

È tempo omai che cessi un abuso che veste il carattere di vera concussione, e perciò richiamando le disposizioni già altre volte emesse in appoggio degli articoli 7, e 8 del Reale Decreto 29 Giugno 1809, rinnovo le seguenti prescrizioni.

1. È proibito assolutamente ai Ricevitori Comunali sotto pena di essere denunciati come concussori di esigere coi privilegi fiscali alcuna somma che loro non sia data in iscosa dai Cancellieri del Censo, i quali debbono ai medesimi consegnare i libri di scossa.
2. È parimenti vietato ai Cancellieri del Censo di dare in iscosa ai Ricevitori alcuna somma senza un'ordinanza della Prefettura comunicata direttamente, o col mezzo de' Signori Vice Prefetti.
3. Qualunque sovraimposta approvata dalla Prefettura sia nella rettificazione del preventivo, sia in altro modo, dovrà essere sempre pubblicata con avviso del Podestà, o Sindaco, in modo che i tassati ne siano abbastanza in tempo avvertiti.
4. Tutti que' Funzionarj, ed Impiegati, i quali contravvenissero alle presenti prescrizioni saranno denunciati ai Tribunali, e si procederà contro di essi come contro i colpevoli di concussione.

Mi lusingo però che io non avrò il rammarico che un tale delitto si verifichi nel Dipartimento che ho l'onore d'amministrare, e che potrò anzi sempre ripetere ai Signori Podestà, Sindaci, Cancellieri del Censo, e Ricevitori Comunali le assicurazioni della mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Seg. Gen.

H. 51.  
No 16. Mayo 1912.



# REGNO D' ITALIA.

Milano il 23 Marzo 1814.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI, CANCELLIERI DEL CENSO, E RICEVITORI COMUNALI.

**M**i è noto che alcuni Podestà, e Sindaci si sono permessi in pendenza dell'approvazione dei Conti preventivi di far esigere qualche somma sia in acconto di quella già impostata nel preventivo per gli oggetti di Comunale amministrazione, sia per compensare le spese incontrate, o nel versamento, o nell'acquisto dei generi requisiti per l'armata, e tuttocio senza alcuna autorizzazione di questa Prefettura, la quale anzi nelle ripetute sue Circolari ha vivamente raccomandato sopra tutto di astenersi da qualunque tassa, ed imposta, e da qualunque riparto sull'estimo per saziare le requisizioni. È tempo omai che cessi un abuso che veste il carattere di vera concussione, e perciò richiamando le disposizioni già altre volte emesse in appoggio degli articoli 7, e 8 del Reale Decreto 29 Giugno 1809, rinnovo le seguenti prescrizioni.

1. È proibito assolutamente ai Ricevitori Comunali sotto pena di essere denunciati come concussori di esigere coi privilegi fiscali alcuna somma che loro non sia data in iscosa dai Cancellieri del Censo, i quali debbono ai medesimi consegnare i libri di scossa.
2. È parimenti vietato ai Cancellieri del Censo di dare in iscosa ai Ricevitori alcuna somma senza un'ordinanza della Prefettura comunicata direttamente, o col mezzo de' Signori Vice Prefetti.
3. Qualunque sovraimposta approvata dalla Prefettura sia nella rettificazione del preventivo, sia in altro modo, dovrà essere sempre pubblicata con avviso del Podestà, o Sindaco, in modo che i tassati ne siano abbastanza in tempo avvertiti.
4. Tutti que' Funzionarij, ed Impiegati, i quali contravvenissero alle presenti prescrizioni saranno denunciati ai Tribunali, e si procederà contro di essi come contro i colpevoli di concussione.

Mi lusingo però che io non avrò il rammarico che un tale delitto si verifichi nel Dipartimento che ho l'onore d'amministrare, e che potrò anzi sempre ripetere ai Signori Podestà, Sindaci, Cancellieri del Censo, e Ricevitori Comunali le assicurazioni della mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

Cicognara Seg. Ge

ff. 50.

P<sup>6</sup> li 26. Mayo 1911.

# REGNO D' ITALIA.

---

Milano li 5 Marzo 1814.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DE' COMUNI DI SECONDA, E TERZA CLASSE.

**I**n pendenza dell' approvazione de' Bilanci preventivi per l'esercizio del corrente anno riconosco necessario di non lasciar sprovvedute le Casse Comunali de' fondi che occorrer possono pei bisogni dell'Amministrazione.

Abilito pertanto li Sigg. Podestà, e Sindaci a dare in iscossa al Ricevitore Comunale colla prossima rata d'Aprile un Centesimo di sovrimposta in conto di quella che sarà da me approvata per l'esercizio suddetto.

Prenderanno essi perciò gli opportuni concerti colli Sigg. Cancellieri Censuarij Cantonali per la formazione dei rispettivi Quinternetti, pubblicando contemporaneamente un Avviso onde ciascun Censito possa disporsi al pagamento.

Ho il piacere di attestare ai Sigg. Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. GACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. 40.  
P. 611. Mayo 1914.

# REGNO D'ITALIA.

Milano 8 Aprile 1814.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

**L**a Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni Dirette avendo ricevuti alcuni riclami sull'inservanza delle prescrizioni portate dall'art. 62. della Legge 22. Marzo 1804; e dall'art. 9. del Decreto 29 Giugno 1809. di S. A. Imperiale il Principe Vice Re, mi ha incaricato ad emettere le opportune provvidenze.

A questo intento eccito li Signori Podestà, e Sindaci a farsi rassegnare dagli scaduti Ricevitori Comunali tutti i registri, e libri stati ai medesimi consegnati per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Dopo che ne avranno fatto l'uso conveniente li predetti Signori Podestà, e Sindaci in conformità degli art. 62, e 63 della mentovata Legge vorranno rimetterli al rispettivo Sig. Cancelliere Censuario Cantonale colla tabella dei debitori, all'effetto che vengano depositati, e custoditi nell'Archivio Censuario.

Richiamando poi in quest'occasione ai Signori Podestà, e Sindaci la mia Circolare del 9. Giugno 1813. N. 13070. sulle Ricevitorie, raccomando loro a garanzia dell'interesse Comunale di tenere strettamente obbligati i Ricevitori a presentare nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento delle Imposte, e de' Contributi di ogni sorta i confessi dei versamenti fatti nella Cassa Dipartimentale.

In attenzione che mi venga accusata la ricevuta della presente per corredo de' miei atti, ho il piacere di attestare alli Signori, Podestà, e Sindaci la mia disintesa stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Seg. Gen.

Leguano  
H. 69.



## REGNO D' ITALIA.

Milano 14 febbrajo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO  
 PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA  
 ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze con dispaccio 5 corrente febbrajo mi ha fatte conoscere le determinazioni colle quali è stato fissato il compenso, e la provvisione ai Ricevitori incaricati della riscossione della Tassa sui capitali ipotecati prescritta dal Vice Reale Decreto 24 Gennajo prossimo passato. Tali determinazioni sono quelle che vengono qui a piedi trascritte, e nel invitare i Signori Podestà, e Sindaci a comunicarle ai rispettivi Ricevitori per conveniente norma, e direzione, ho il piacere di attestare ai medesimi la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

*Il Senatore Ministro delle Finanze visto il Decreto di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re 24 Gennajo 1814.*

*L'ordinanza nostra di esecuzione del 25 detto mese.*

*Determina quanto segue*

*Art. I. Gli Esattori incaricati della riscossione della tassa dell'uno per cento sui capitali ipotecati stabilita dal suddetto Decreto 24 Gennajo prossimo passato sotto al titolo II. percepiranno cinque centesimi per ogni bolletta di pagamento che risulterà avere essi rilasciata ai paganti la detta tassa a termini degli art. 5. e 6. della detta ordinanza 25 Gennajo.*

*Art. II. Inoltre agli Esattori che avranno versata nella Cassa Dipartimentale l'intera somma da loro riscossa a tenore dell'art. 11 della suddetta mia ordinanza, è accordata una provvisione ragguagliata in ragione delle somme versate, e colle limitazioni qui appresso prescritte.*

1. Nei Comuni Capi luogo di Dipartimento la provvisione sarà di lire una per ogni lire mille.

In nessun caso però l'ammontare della provvisione potrà eccedere per Milano lire mille, e per gli altri Comuni Capi-luogo di Dipartimento lire sette cento cinquanta.

Qualora l'esazione fosse minore di tre cento mille lire, la provvisione sarà del due per mille, ma in qualunque caso non potrà oltrepassare le lire cinque cento.

2. Agli Esattori degli altri Comuni, che non sono Capi-luogo di Dipartimento, a contemplazione del trasporto a loro carico del denaro per il versamento nella Cassa Dipartimentale giusta il disposto dagli articoli 7. e 8. della suenunciata ordinanza 25 Gennaio, è accordata la provvisione di lire cinque per ogni mille lire versate nella Cassa Dipartimentale.

In nessun caso l'ammontare della provvisione potrà oltrepassare le lire cinque cento.

Art. III. Il Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo e delle imposizioni dirette, ed i Signori Prefetti de' Dipartimenti sono incaricati della esecuzione della presente dichiarazione.

Milano li 5 febbrajo 1814.

IL SENATORE MINISTRO DELLE FINANZE Firmat. = PRINA.   
 Sott. = G. D. FALCIOLA Segretario.   
 Per copia conforme Sott. = FALCIOLA Segretario.

ADDATO M. D.

Vice Prefettura  
del Distretto IV.*Cinola**Sig. Andrea*

No. 562

Col principio dell'entrante 1816. si sono rinovate i contratti della  
Riscossione comunale di cui termino, e siccome alcuni Riscossori ex mandati  
personali rimasti al finire del 1813. debitori, o creditori, che per cautelare  
l'interesse tanto di comuni, quanto di Riscossori è necessario affidare, an-  
che dopo cambiata la persona del Riscossore, che il suo si occupi tutto a ritirare  
dai Riscossori dietro regolare ricevuta non solo i mandati, e suffissi  
immediatamente li pagamenti eseguiti alla fine dell'anno 1813,  
ma dovranno un foglio dettagliato di loro, ed averli muniti della loro firma  
che mi vorrà instruito più presto possibilemente, battendo sopra di lei  
tutti i loro receipt per la compilazione del sommario.

Ho il bene di ripeterle tutta la mia stima

Al Sig. Andrea di

*M. Nicotri*  
*27/9*~~Cinola~~ Legnano

A. 18.

# REGNO D' ITALIA

*Li 28 Gennajo 1814.*

## IL CANCELLIERE DEL CENSO DEL CIRCONDARIO DI GALLARATE

*Alli*

*Signori Podestà , e Sindaci del Circondario stesso.*

**I**n questo momento per espresso mi perviene Ordinanza del Sig. Consigliere Prefetto colla quale mi si commette di aggiungere ai Quinternetti di scossa del Carico Prediale altri due Centesimi per ogni Sento d' Estimo oltre a quelli già conteggiati nei Quinternetti medesimi a saldo della prima rata dell' anno 1814.

Siccome i Quinternetti si sono diggià spediti alle Municipalità , e Ricevitori , così sarà premura dei Signori Podestà , e Sindaci di renderli immediatamente avvertiti , che nella scossa come sopra abbiano ad attenersi a questa superiore dispositiva per il pagamento alla Cassa Dipartimentale , e ritornandomi i Quinternetti io ne disporrò il conteggio relativo .

Ho l' onore di attestare a loro la mia più distinta stima .

MAGNAGHI Cancelliere.

Erasmus

Al

Sig. Andau d.

Legnaro

~~dupe~~

# Regno D'Italia

N. 153,

Sec. I.

Milano li 4 Gennaio 1814.

Il Consigliere di Stato

Prefetto del Dipartimento d'Olona

M. Sig.<sup>ro</sup> Sindaco di Legnano.

Dal foglio di rettificazione, che le trasmetto intevera, che  
codesto Ricevitore Comunale è debitore di S. M. stata  
in mano conteggiata nella disposizione del Contributo  
Anni, e Commercio 1813.

Alle foglio lo consegnerà al predetto Ricevitore  
avvertendolo, che la quota devoluta al R. Tesoro  
deve essere pagata a questa Capa Dipartimentale  
all'atto del versamento pel Contributo di quest  
anno.

Ho il piacere di salutarla distintamente

Espresso

4. 6.



*L. Riccio*

per l'anno 1811 non compresi nel Ruolo Generale.

| Tassa da pagarsi<br>secondo<br>la Municipalità |     |      | DECISIONE    | OSSERVAZIONI                | Tassa<br>da pagarsi | Indicazione<br>della Quitanza, e Patente |        |
|--|-----|------|--------------|-----------------------------|---------------------|--|--------|
| In-Grado                                       |     |      | DEL PREFETTO |                             |                     | Dota                                     | Numero |
| I.   | II. | III. |              |                             |                     |  |        |
|  |     |      |              | <i>Legnano.</i>             |                     |  |        |
|  |     |      |              | <i>Ruolo Supplementario</i> |                     |  |        |
|  |     |      |              | <i>per l'anno 1813.</i>     |                     |  |        |
|  |     |      |              |                             | <i>1.</i>           |  |        |
|  |     |      |              | <i>al Comune p. 100</i>     | <i>— 25.</i>        |  |        |
|  |     |      |              | <i>al Popolo p. 100</i>     | <i>— 75.</i>        |  |        |

*Ruolo Supplimentario degli Individui soggetti a Patente per l'anno 181 non compresi nel Ruolo Generale.*

| Numero<br>progres-<br>sivo | COGNOME, E NOME          | ARTE O COMMERCIO | ABITAZIONE |      | Pagamenti<br>o no<br>nel Ruolo Sperimentale |  | Tassa da pagarsi<br>secondo<br>la Municipalità |      |      | DECISIONE<br>DEL PREFETTO | OSSERVAZIONI  | Tassa<br>da pagarsi | Indicazione<br>della Quittanza, e Patente |        |
|----------------------------|--------------------------|------------------|------------|------|---|--|--|------|------|---------------------------|---|---------------------|---|--------|
|                            |                          |                  | Contrada   | Num. |   |  | In Grado                                       |      |      |                           |   |                     | Data                                      | Numero |
|                            |                          |                  |            |      |   |  | Grado  | Lire |      |                           |   |                     |   |        |
|                            | Il Riccoitor<br>Comunale |                  |            |      |   |  | I.   | II.  | III. |                           | Per meno imposte nella Caparzia:<br>già in campo di error di rista equa<br>nel Conteggio in franchigia del<br>Ruolo Generale 1815. — A 1. |                     |   |        |
|                            |                          |                  |            |      |   |  |  |      |      |                           | Stato d'Aggravato<br>Il Contigioso di tale Progetto<br>G. M. M. M.  |                     |   |        |